



PREVENTIVO NOLEGGIO

RIF.: 1692/2025

DATA: 15/11/2025

NOSTRE INFORMAZIONI

DOSSETTO BUS SRL

VIA CARLO ALBERTO 12
12032 - BARGE (CN)
C.F. - P.IVA 02305830040

DESTINATARIO

ISTITUTO COMPRENSIVO B.FENOGLIO

VIA CONFRATERNITA 42
12031 - Bagnolo Piemonte (CN)

PRODOTTO	IMPOSTA	PREZZO
Servizio di noleggio - da eseguire in data 09/06/2026, 08:30 fino al 09/06/2026, 16:30 - partenza da BAGNOLO P.TE con destinazione MONTOSO, con i seguenti punti di carico: 08:30 BAGNOLO P.TE:Scuole Capoluogo C.so Stazione - impiego di 1 autisti - impiego di 1 mezzi con i seguenti posti ed optional: 1) 50 posti (optionals: A/C, Poltrone reclinabili) - Programma di viaggio pattuito: 09/06/2026 BAGNOLO P.TE-MONTOSO (Fraz. Rucas PARTENZA ORE 16:00) e ritorno	10%	445,45 €
Permessi di viaggio	10%	0,00 €
Spese di viaggio per gli autisti	10%	0,00 €
	Totale	445,45 €
	IVA 10%	44,55 €
	Totale ivato	490,00 €

PAGAMENTO

Modalità di pagamento accettate: contanti o bonifico bancario, entro 30gg dall'effettuazione del servizio

CONFERMA

Il seguente preventivo deve essere confermato entro e non oltre il 09/05/2026

ASSICURAZIONE

Il parco veicolare è assicurato presso la compagnia REALE MUTUA ASSICURAZIONI con un massimale unico di EUR 32.000.000,00

NORMATIVE E TEMPI DI GUIDA AUTOBUS

AFFIDABILITÀ SIGNIFICA ANCHE RISPETTO DELLE NORME

Da sempre Dossetto Bus crede che la qualità dei servizi vada di pari passo con il rispetto delle normative vigenti in campo di trasporto su gomma di passeggeri, oltre che ad offrire al cliente finale autoveicoli sempre in ordine, efficienti e di ultima generazione. Riteniamo sia molto importante sensibilizzare ed istruire la clientela riguardo determinate leggi alle quali si vuole attenersi. Negli ultimi anni molto è cambiato in materia di trasporto persone con autobus, e quindi si vuole riportare alcune tra le leggi più importanti per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo degli autisti.

Il settore del trasporto su strada di viaggiatori è soggetto alle disposizioni previste dal regolamento CE 561/2006 per quanto concerne i tempi di guida e di riposo, e dal D.Lgs. n. 234/2007 per quanto attiene all'orario di lavoro. L'ambito di applicazione del reg. CE 561/2006 all'art.2, par.2, prevede che lo stesso abbia efficacia all'interno del territorio dell'Unione Europea o Tra l'Unione Europea, la Svizzera e i paesi membri che hanno siglato l'accordo sullo Spazio Economico Europeo.

PERIODO DI GUIDA

Il tempo di guida è il tempo che una persona passa alla conduzione di un mezzo. Il periodo di guida giornaliero è la somma dei tempi che il conducente passa effettivamente alla guida del veicolo anche se al di fuori della UE in 24 ore. Nell'arco delle 24h un conducente non deve superare le 9 ore di guida, elevabili a 10 per due volte la settimana. Per settimana si deve intendere il periodo che va dalle 00:00 del lunedì fino alle 24:00 della domenica anche se nell'arco di una settimana il conducente può articolare l'attività in qualsiasi momento (esempio dalle 00:00 del martedì fino alle 24:00 del lunedì successivo). Nell'arco di una settimana cioè di 6 periodi di guida non deve superare le 56 ore di guida.

TEMPI DI GUIDA GIORNALIERI

Un'autista può guidare fino a un massimo di 9 ore al giorno, estendibili a 10 ore giornaliere di guida due volte alla settimana.

IMPEGNO GIORNALIERO

L'impegno giornaliero massimo lavorativo è di 13 ore, o in alternativa eccezionalmente 15 ore non oltre due volte alla settimana. Nel caso in cui il servizio si prolunghi oltre le 15 ore, per non incorrere in sanzioni il conducente deve riposare almeno 9 ore ininterrottamente, per poter disporre di un nuovo periodo di disponibilità giornaliera.

INTERRUZIONI E SOSTE DURANTE IL VIAGGIO

L'attività di guida non può essere continuativa ma si devono prevedere degli adeguati periodi di pausa. Non si possono mai superare le 4 ore e mezza di guida consecutive. Dopo questo tempo il conducente dovrà osservare 45 minuti di riposo. Questa interruzione può essere consecutiva o spezzata da una pausa di 15 minuti più 30 minuti distribuite in 4 ore e mezza di guida (es.: 3 ore di guida 15 minuti riposo 1 ora e mezza di guida 30 minuti di riposo). Durante l'interruzione il conducente non può compiere nessuna incombenza lavorativa.

RIPOSO GIORNALIERO

Il periodo di riposo regolare prevede 11 ore consecutive o spezzate in due periodi di 9 ore più 3 ore (1 ora bonus) Il periodo di riposo regolare può essere interrotto per esigenze lavorative al massimo due volte per un tempo massimo di 1 ora. Il periodo di riposo ridotto prevede la riduzione del riposo a 9 ore consentito per tre volte in una settimana cioè tra due riposi settimanali. Le ore in meno dovranno però essere recuperate entro la seconda settimana successiva. Il periodo di riposo ridotto non può mai essere interrotto.

IMPIEGO DI UN SECONDO AUTISTA

Qualora vengano impiegati due conducenti che si alternano alla guida, ogni 30 ore entrambi devono fruire di un periodo di riposo giornaliero di 9 ore ininterrotte, quindi 2 autisti possono stare impegnati un massimo di 21 ore consecutive. Suddette ore d'impegno e di guida s'intendono dalla partenza all'arrivo nel deposito del vettore.